



LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2003, N. 2.

LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 2013, N. 10.

“NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E AGEVOLAZIONI PER IL LORO
RIENTRO”

ARTICOLO 4 “ALLOGGIO”

**“AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO,
UNA TANTUM, A FONDO PERDUTO, IN CONTO CAPITALE, PER ACQUISTO,
COSTRUZIONE O RECUPERO DELLA PRIMA CASA IN VENETO”.**

PROGRAMMA 2014- D.G.R. N. 719 DEL 27 MAGGIO 2014.

Direzione del Presidente

Dipartimento Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post
Emergenziali, Statistica, Grandi Eventi

Sezione Flussi Migratori

PREMESSA:

L'articolo 4 “Alloggio” della Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificato dall'articolo 4 della Legge Regionale 7 giugno 2013, n. 10, prevede che ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della succitata L.R. 2/2003, provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non più di 4 anni, che si trovino in difficili situazioni economiche, la Giunta regionale possa concedere un contributo, una tantum, a fondo perduto, in conto capitale, per acquisto, costruzione o recupero della prima casa in Veneto.

Il Programma 2014 delle iniziative a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014, ha previsto, tra altre statuizioni, la concessione di contributi per interventi di edilizia

abitativa a favore dei cittadini veneti emigrati e dei loro discendenti fino alla terza generazione che, dopo un periodo trascorso all'estero, si siano stabiliti nel territorio regionale.

Con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014, sono state approvate nuove direttive per l'applicazione della L.R. n. 2/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, che definiscono, tra altre disposizioni, nuovi criteri per l'accesso al suddetto contributo regionale.

Con D.D.R. n. 61 del 14 luglio 2014, è stata approvata la nuova modulistica per la presentazione, da parte degli aventi titolo, delle domande di contributo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 "Alloggio" della L.R. n. 2/2003, come modificato dall'articolo 4 della L.R. n. 10/2013.

FINANZIAMENTO COMPLESSIVO: €60.000,00

CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE PER SINGOLO NUCLEO FAMILIARE:

€30.000,00

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO:

La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando in via esclusiva il modulo adottato con provvedimento direttoriale n. 61 del 14 luglio 2014, debitamente sottoscritta ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità del soggetto richiedente, a pena di esclusione.

La domanda deve essere corredata da marca da bollo da €16,00, ove prevista ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642. Nel caso di trasmissione tramite PEC o tramite fax l'imposta di bollo, se dovuta, deve essere assolta dal soggetto autore del documento mediante pagamento ad intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno; contestualmente alla trasmissione della domanda deve essere, con la stessa modalità, inviata dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, con indicazione del numero identificativo (seriale) della marca da bollo acquistata.

La domanda di contributo e i relativi allegati devono essere obbligatoriamente presentati con una delle modalità di seguito indicate:

- A mano presso la sede "Palazzo della Regione", all'indirizzo indicato al punto seguente;
- A mezzo raccomandata A.R. (o pacco posta celere o corriere) all'indirizzo:
Regione del Veneto
Sezione Flussi Migratori
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23
30121 - VENEZIA
- A mezzo fax al seguente numero: 041 2794111
- Con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.
Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec>.

La domanda e i relativi allegati **devono pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del sessantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento** nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Qualora la scadenza dei termini di ricevimento della domanda coincidesse con una giornata prefestiva o festiva, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai fini dell'identificazione dell'avviso di riferimento, nella busta contenente la domanda o sull'oggetto della e-mail deve essere apposta la seguente dicitura: "Domanda di contributo per acquisto, costruzione o recupero della prima casa in Veneto. Articolo 4 "Alloggio" della L.R. n. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni".

Deve, inoltre, essere indicata la struttura regionale destinataria, e cioè "Sezione Flussi Migratori".

La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e nelle Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE:

I requisiti soggettivi ed oggettivi nonché i criteri per la quantificazione del contributo sono definiti al punto B2 "Alloggio" (art. 4) delle Direttive approvate con la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

Di seguito, per chiarezza, si riportano:

B 2.1 REQUISITI SOGGETTIVI

Possono accedere al finanziamento regionale i seguenti soggetti:

- a) cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto, e che abbiano altresì maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;
- b) il coniuge superstite e i discendenti fino alla terza generazione dei soggetti di cui al precedente punto.

I soggetti di cui alle lettere a) e b) devono essere residenti in Veneto, al momento della domanda, da non più di quattro anni, con provenienza diretta dall'estero.

Inoltre:

in caso di costruzione o di acquisto di alloggio:

- il richiedente e i componenti il suo nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale ed estero su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso e non devono aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici;

in caso di recupero di alloggio:

- l'abitazione che viene sistemata o adeguata deve essere l'unica di proprietà del richiedente e dei componenti il nucleo familiare o l'unica sulla quale gli stessi possono esercitare i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.

In merito, si precisa che:

- per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, così come risulta dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza del richiedente;
- per alloggio adeguato si intende l'abitazione che, esclusi i vani accessori, ha un vano utile per ogni componente del nucleo familiare, con un minimo di due ed un massimo di cinque vani, non ha parti in proprietà comune ed è stata dichiarata abitabile dall'Autorità competente.

B 2.2 REQUISITI OGGETTIVI

- L'alloggio oggetto dell'acquisto o della costruzione deve possedere le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica. Il possesso delle suddette caratteristiche dovrà essere comprovato da apposita perizia giurata, redatta da un professionista abilitato, da allegare alla domanda di contributo.
- Gli interventi di acquisto, costruzione o recupero potranno essere stati effettuati anche nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda; la realizzazione in tale periodo deve essere comprovata da idonea documentazione.

B 2.3 CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo regionale viene quantificato sulla base della dichiarazione ISEE, indicante la situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente, con riferimento all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza di contributo, nonché sulla base della spesa dichiarata per la realizzazione dell'intervento oggetto del contributo, al netto dell'I.V.A. e delle spese notarili.

Tale contributo in ogni caso non può superare la somma di €30.000,00.

Sulla scorta dell'istruttoria effettuata sulle domande regolarmente pervenute, con apposito decreto direttoriale viene approvato l'elenco dei beneficiari; con il medesimo provvedimento viene altresì definito l'elenco motivato degli esclusi.

I contributi vengono assegnati secondo i criteri indicati nella seguente tabella, comunque entro la disponibilità complessiva di spesa:

Stato economico equivalente nucleo familiare come da certificazione ISEE	Percentuale di contributo sulla spesa sostenuta
Da 0 a €15.000,00	30 %
da €15.001,00 a €20.000,00	25%
da €20.001,00 a €25.000,00	20%
da €25.001,00 a €30.000,00	15%
da €30.001,00 a €35.000,00	10%
Sopra €35.000,00	0%

La presente tabella può essere modificata annualmente con apposito decreto direttoriale.

Nel caso in cui il finanziamento complessivamente stanziato nell'anno di riferimento non sia sufficiente per finanziare integralmente la totalità delle istanze regolarmente pervenute, vengono finanziate in via prioritaria le domande che presentino una certificazione ISEE più bassa.

Per quanto concerne la documentazione da allegare alla domanda a pena di esclusione e quella da trasmettere ai fini della liquidazione del finanziamento, il vincolo quinquennale di destinazione abitativa dell'immobile oggetto del contributo e ogni altro aspetto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso ed integrale rinvio a quanto statuito al punto B2 "Alloggio (art.4)" delle sopra citate Direttive per l'applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Direttore della Sezione Flussi Migratori.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901.

Il responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Flussi Migratori.

Il trattamento dei dati personali, in conformità al d.lgs. n. 196/2003 e al regolamento regionale attuativo n. 2/2006, come modificato dal regolamento regionale n. 1/2007, è eseguito dagli uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 2/2003.